

## REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI TELECOMUNICAZIONE MOBILE

Premesse:

Il decreto 10/09/1998 n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" introduce i livelli di esposizione limiti alle radiofrequenze, per operatori non professionali fissati, in qualunque punto accessibile dalla popolazione, dall'art. 3 D.M. 381/98 tabella 1 che di seguito si riporta:

Frequenza f in MHz	Valore efficace intensità campo elettrico E in V/m	Valore efficace intensità campo magnetico E in A/m	Densità di potenza onda piana equivalente in W/m <sup>2</sup>
Da 0,1 a 3	60	0,20	-
> 3 a 3000	20	0,05	1
>3000 a 300000	40	0,10	4

Quanto sopra effettuando misure mediate su intervalli temporali qualsiasi e di durata sei minuti.

Ove nel punto considerato agiscano più sorgenti, la somma dei contributi normalizzati, definiti come in allegato B, **deve essere minore dell'unità.**

Ai fini della maggiore protezione da possibili effetti a lungo termine, conseguenti ad esposizioni prolungate a bassi livelli di campo di "recettori sensibili" vengono fissati all'art.4 comma 2 del citato D.M. dei parametri più restrittivi.

**Infatti, in corrispondenza, ovvero all'interno, di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, non devono comunque essere superati i valori riportati nella seguente tabella:**

FREQUENZE	CAMPO ELETTRICO	CAMPO MAGNETICO	RANGE FREQUENZE		D.POT. onda p. equiv.	SUP.	TEMPO
Hz	V/M	A/M	MIN in Mhz	MAX in Ghz	W/MQ	MQ	MINUTI
Per ogni frequenza	6	0,016	3	300	0,10	SUP. EQUIV. SEZ. CORPO UMANO	6

Le Regione disciplina l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione fissati dalla tabella 1 ex art.3 D.M. 381/98 e dei valori di esposizione fissati dal successivo art.4.

La Regione disciplina inoltre il raggiungimento di obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza tramite l'attività dell'ARPA se esistente, dell' APPA o dei PMP in assenza dell'ARPA.

Nelle more dell'emanazione della specifica normativa regionale, ai fini della minimizzazione della esposizione della popolazione, rilevato che l'installazione degli impianti è comunque soggetta a concessione o a preventiva e motivata autorizzazione da parte dell'Ente territoriale competente (Comune), viene redatto il presente “ **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI TELECOMUNICAZIONE MOBILE**”

## **Art.1**

I Gestori dei servizi di radiotelecomunicazione e telefonia , entro 180 giorni dall'adozione del presente Regolamento , presentano il progetto biennale di sviluppo delle proprie installazioni sul territorio comunale.

Entro il 31 dicembre del biennio di scadenza i Gestori inoltrano all'Amministrazione il “ progetto biennale” aggiornato con le attività previste nel successivo biennio di esercizio .

L'Amministrazione, ravvisatane la compatibilità ambientale e normativa, provvede all'approvazione dello stesso entro i 30 giorni successivi dandone comunicazione anche alle parti sociali interessate.

Il programma di sviluppo e installazione conseguente a quanto previsto al primo comma va redatto, dai Gestori, anche in ottemperanza dell'art.4 comma 1 D.M.381/98.

Compatibilmente con le esigenze di sviluppo del servizio, al fine di limitare il proliferare degli impianti di trasmissione, il progetto biennale va redatto perseguendo le seguenti linee di indirizzo:

Adozione di impianti polifunzionali – n-plexing - comuni ai vari Gestori del servizio . Tali impianti saranno da escludersi :

Se i Gestori dimostreranno che vanificano gli indirizzi dell'art.4 comma 1 DM. 381/98.

Entro 60 giorni dall'adozione del presente i Gestori regolamento hanno l'obbligo di provvedere a :

1. Censire e localizzare gli impianti attualmente operanti sul territorio comunale inserendoli su fogli del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1 a 2000 eventualmente anche su supporto elettronico;

Valutare, ai sensi del D.M. 381/98, i parametri sensibili prodotti dagli impianti censiti, anche in relazione alla ubicazione;

Individuare le misure di protezione, le modifiche impiantistiche, le modalità di conduzione degli impianti e gli aggiornamenti eventualmente necessari, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità fissati all'art.4 comma 1 D.M. 381/98, per ricondurre i parametri sensibili di funzionamento degli stessi, all'interno dei ranges previsti dal decreto stesso;

Programmare la delocalizzazione degli impianti per i quali non sia possibile rientrare nei parametri previsti;

Indicare i tempi previsti per l'esecuzione delle opere conseguenti ai punti 3) e 4).

## **Art.2**

I tempi per l'esecuzione delle azioni di cui all'art.1) commi 3 e 4 devono comunque essere contenuti nel biennio successivo all'adozione del presente regolamento.

Non sono comunque autorizzabili o esercibili gli impianti posti a meno di cinquanta metri, misurati in proiezione orizzontale dal baricentro del sistema di antenne al perimetro esterno di edifici adibiti a:

Asili nido e scuole materne;

Scuole elementari, medie e superiori;

Ospedali ,case di cura e/o riposo .

## **Art.3**

Le autorizzazioni e /o concessioni per impianti operanti attualmente, ove non eseguite le operazioni di risanamento nei tempi previsti dall'art.2, decadono allo scadere del primo biennio, di esercizio provvisorio, successivo all'adozione del presente regolamento.

## **Art.4**

Nelle more dell'approvazione dei progetti biennali, proposti dai vari Gestori, potranno essere rilasciate nuove concessioni a condizione che gli impianti non ricadano nelle zone previste dall'art.2 .

La richiesta di nuova concessione o rinnovo di quella scaduta va corredata dai seguenti documenti:

Planimetria di zonizzazione dell' impianto in scala 1 a 1500 estesa ad un intorno significativo dello stesso in relazione alle sue caratteristiche e comunque non inferiore alla sfera centrata sul sistema trasmittente e di raggio di 500 metri, tale planimetria dovrà essere completa di:

- curve di livello altimetriche;

- abitazioni presenti e/o in costruzione specificandone il numero di piani;

- indicazione del nord geografico;

Dichiarazione del numero di impianti funzionalmente distinti, facenti parte della richiesta di autorizzazione;

Dichiarazione del numero di Gestori serviti se il nuovo impianto utilizza antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing);

Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante e delle frequenze di trasmissione;

Schema funzionale a blocchi dell'impianto, completo di schede tecniche;

Planimetria in scala 1 a 20 dell'impianto e del sistema radiante ;

Durata presunta in esercizio dell'impianto (vita operativa);

Specifiche tecniche delle antenne di cui è prevista l'installazione, con indicazione del centro elettrico e del guadagno;

Lobo spaziale di trasmissione delle antenne, completo di diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale. In tali diagrammi devono essere riportati per ogni grado, l'attenuazione in db del campo emesso;

Determinazione della regione di campo lontano (distanza dall'involuppo dei dipoli maggiore o uguale di  $d^2/l$ , con  $l$  lunghezza e "d" lunghezza del dipolo ) in relazione al sistema di antenne previsto;

Indicazione in planimetria impianto in scala 1 a 20, con opportuna retinatura, della zona di interdizione distanza due metri di raggio dall'involuppo del sistema radiante;

Delimitazione fisica della zona di interdizione del sistema mediante barriere costituite da materiali diamagnetici e relative segnalazioni di pericolo;

Indicazione in planimetria impianto in scala 1 a 20, con opportuna retinatura, della zona di cautela definita come la fascia compresa tra il limite esterno della zona di interdizione e  $d^2/5l$ ;

Installazione di opportuna segnaletica di pericolo al limite esterno della zona di cautela  $d^2/5l$ ;

Nel caso l'impianto sia in grado di trasmettere su più frequenze, i dati di cui sopra vanno rilasciati per ogni frequenza ,la distanza va determinata in relazione alla lunghezza d'onda  $l$  minore;

Determinazione della energia radiativa emessa su qualsiasi intervallo di sei minuti, ed investente un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano posto a distanza  $d^2/5l$  nelle direzioni angolari di massimo irraggiamento;

Convenzione sottoscritta tra il rappresentante legale del Gestore e il rappresentante legale delle strutture presso le quali vengono installate le apparecchiature; se trattasi di condominio tale convenzione deve essere completa di delibera assembleare di autorizzazione all'installazione, autenticata nei modi di legge;

Schema di convenzione sottoscritto dal legale rappresentante del Gestore e il legale rappresentante dell'Amministrazione in relazione a tale procedimento, per gli impianti da installarsi in zone di proprietà Comunale, con attestazione di versamento nelle casse Comunali degli oneri nella misura e modalità previste dall'allegato schema di convenzione, sul conto corrente n. 10477834 intestato a tesoreria Comune di Avellino;

Parere positivo alla installazione acquisito dalle strutture di cui all' art 4 comma 3 D.M. 381/98 (l'ARPA, APPA o PMP) od in assenza dalla A.S L. competente.

In caso di impianti n-plexing, tale parere dovrà essere complessivo per tutto il sistema irradiante;

Parere basato sulla valutazione della esposizione totale della popolazione residente nelle adiacenze;

Verifica della compatibilità alle norme antisismiche ed alla legge 46/90.

## **Art.5**

Ultimati i lavori il Gestore comunica all'Amministrazione agli organi regionali competenti e alla A.S.L., la data di attivazione dell'impianto per l'esecuzione delle prove di funzionalità e la data, successiva, di messa in esercizio dell'impianto a pieno regime.

#### **Art.6**

L'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a proprie verifiche tecniche le modalità di esercizio degli impianti, le analisi e gli studi corredanti i progetti inoltrati dai Gestori.

#### **Art.7**

Nel caso le verifiche eseguite sul territorio comunale, a cura delle strutture di cui all'art. 4 ex D.M. 381/98, o in mancanza da parte della A.S.L. competente, in contraddittorio con i Gestori, presso gli impianti in esercizio, documentino il superamento dei limiti fissati con D.M. 381/98 e relativi allegati, i Gestori interessati, successivamente alla comunicazione motivata da parte del Comune, sospendono immediatamente l'attività degli impianti stessi.

#### **Art.8**

A seguito della sospensione di cui all'art.7, i Gestori provvedono alla riattivazione degli impianti, successivamente all'inoltro della idonea documentazione circa gli interventi effettuati, completa degli allegati di cui all'art. 4 e previa la comunicazione di cui all'art.5.

#### **Art.9**

Nelle more della determinazione dell'assetto definitivo, conseguente all'applicazione dei progetti biennali di cui all'art. 1, il Comune, ove ciò contribuisca a razionalizzare le fonti di emissione e sia necessario ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale, può prevedere che più Gestori, anche puntualmente, utilizzino le stesse strutture.

#### **Art.10**

In attesa dell'emanazione della normativa regionale e nel rispetto del D.M. 381/98, il Sindaco può emettere eventuali altri provvedimenti volti a prevenire i rischi connessi all'emissione dei campi elettromagnetici.

#### **Art.11**

La presente normativa è sottoposta alle modifiche conseguenti alle nuove norme regionali e nazionali, una volta approvate e che il Gestore si impegna ad adottare nei tempi strettamente tecnici, sottoponendo idoneo

programma integrativo del Progetto Biennale all'approvazione dell'Amministrazione.

### **Art.12**

E' allegato lo schema tipo di convenzione tra il Gestore e l' Amministrazione Comunale per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di dispositivi di radiotelecomunicazione .

### **Art.13**

Procedimento interno.

Il Settore Urbanistica, Visto il progetto biennale di cui all'art.1 , rilevato il rispetto dei vincoli di cui all'art.2 rilascia il parere positivo in relazione alla zonizzazione dell'impianto.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Qualità, Visto:

- il parere motivato di conformità Urbanistica;
- il parere positivo definitivo alla installazione acquisito dall' A.S.L. che provvederà direttamente o meno a rilasciare l'autorizzazione alla definitiva localizzazione e messa in funzione dell'impianto ;
- gli elaborati di cui all'art.4;
- il D.M. 381/98 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Eseguiti gli accertamenti ritenuti opportuni, rilascia l'autorizzazione o concessione alla installazione delle apparecchiature, riservandosi di far eseguire, anche da organismi esterni, ogni accertamento ritenuto opportuno successivamente alla comunicazione di fine lavori e di messa in esercizio dell'impianto effettuata dal Gestore prevista dall'art.5.

### **Art.14**

L'Amministrazione provvede alla pubblicazione semestrale dei dati di rilevamento del C.E.